

Il Presidente

Bari, 7 ottobre 1977

Prto. 146/6^

Al Sig.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

S E D E

Si comunica che la 6^ Commissione Consiliare permanente nella riunione del 23/9 u.s. ha riesaminato la legge regionale "Integrazioni e modifiche alla legge 2/4/68 n. 475 e 8/3/68 n. 221 relative alla gestione delle farmacie". La legge è stata riapprovata con modifiche all'unanimità.


Si invia, pertanto, il testo della legge nonchè la relazione del Prof. G. Dilonardo.

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE
(d'ordine)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 2 APRILE 1968 N. 475 E
8 MARZO 1968 N. 221 RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE
FARMACIE

Il Presidente

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
torna al riesame di questo Consiglio Regionale la legge già approvata in data 3/2/77 concernente integrazioni alle leggi 2/4/68 n. 475 e 8/3/68 n. 221 relative alla gestione delle farmacie.

I rilievi mossi osno, nell'ordine di seguenti:

- 1) Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono illegittime sia perchè incidenti sui rapporti patrimoniali tra titolari e gestori di farmacie, sottratti alla competenza regionale, limitata alla disciplina pubblicistica ai sensi dell'art. 1, lettera i) ed m) del D.P.R. 14/1/72 n. 4, sia perchè oltrepassanti i limiti dei principi desumibili dall'art. 110 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 e dall'art. 17 della legge 2/4/68 n.475;
- 2) Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 vanno oltre i limiti del principio del richiamato art. 110 in materia di criteri di determinazione dell'indennità di avviamento;
- 3) La disposizione di cui al 1° comma dell'art. 6 è in contrasto col principio di cui all'art. 1, 4° comma, della legge statale n. 221/1968 circa la gestione del dispensario farmaceutico;
- 4) La disposizione di cui al 2° comma interferisce con la disciplina dei titoli dei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche stabilite in modo unitario per l'intero territorio.

La 6^ commissione nell'esaminare i rilievi, sottolineato che la gestione delle farmacie ha posto sempre numerosi e complessi problemi che hanno dato anche pronunce giurisprudenziali diverse,

./.

mette in evidenza che le osservazioni del Governo, tranne una, non convincono.

Si ritiene fondata solo quella che ha dichiarato illegittima la introduzione della parificazione al servizio di collaboratore dell'attività resa dal farmacista chiamato a gestire un dispensario farmaceutico dal momento che si introduce una "novità" nel sistema nazionale di valutazione dei titoli dei concorsi per il conferimento di farmacie. Dal punto di vista sostanziale si ribadisce che il servizio reso nel dispensario "sotto la responsabilità del titolare" non può essere equiparato a quello di collaboratore, ma si riconosce che comunque si perviene ad una alterazione dell'"equilibrio" normativo nazionale per cui il predetto concesso è stato stralciato nel disegno di legge allegato. Non sono condivisibili le altre osservazioni per i motivi che di seguito si evidenziano.

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 3/2/77 non "interferiscono nei rapporti patrimoniali tra titolari di farmacie e gestori di farmacia" in quanto non innovano rispetto alla normativa statale. Essi si limitano ad integrare l'art. 17 della L. 2/4/68 n. 475 che ha omesso di disciplinare il rapporto tra gestore provvisorio e farmacista che, a qualunque titolo lo ha preceduto. E si tratta di un rapporto che richiede soluzione nella pratica amministrativa quotidiana e che in concreto non si può ignorare; e che, peraltro, sulla base della semplice interpretazione della norma statale, viene regolato proprio nel senso previsto dagli artt. 1, 2 e 3. Si è voluto, quindi, codificare oltre che un comportamento consolidato dalla prassi, anche e soprattutto l'interpretazione discendente e dall'art. 110 del T.U.LL.SS. 27/7/34 e dall'art. 17 della L. 2/4/68 n. 475.

D'altro canto a coloro i quali abbiano un minimo di confi
denza con le norme che regolano il servizio farmaceutico non può
sfuggire come, anche in assenza di qualsiasi norma regionale, la
autorità amministrativa non può che interpretare le norme statali
vigenti nel senso che in ogni caso il farmacista cui viene confe
rita, a qualsiasi titolo, una farmacia è sottoposto a tutti gli
obblighi discendenti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sa
nitarie. E in tal senso è stato formulato il nuovo testo dell'art.
1 del disegno di legge allegato, che sostituisce gli articoli 1, 2
e 3 di quello per il quale il Governo ha chiesto il riesame.

Ancor meno fondate appaiono le osservazioni formulate dal
Governo in ordine agli articoli 4 e 5 del disegno di legge. E' no
to che l'art. 110 del T.U. stabilisce che l'indennità di avviamen
to va calcolata sulla base di tre annate di reddito medio imponi
bile alla farmacia accertato nell'ultimo quinquennio.

Nulla dice per il caso in cui la farmacia sia stata aperta al pubblico per un periodo inferiore.

L'art. 4 del disegno di legge (ora divenuto art. 2) si limita ad integrare la norma statale aggiungendo che, nel caso manchino i cinque anni di esercizio, il calcolo lo si fa sul minore periodo che si ha a disposizione. Non si capisce bene pertanto come, così concepita, la norma regionale vada "oltre il limite del principio del richiamato articolo 110". Il criterio imposto dall'art. 110 per calcolare l'indennità di avviamento non viene travalicato, a meno che non si voglia sostenere, assurdamente, che ove la farmacia sia stata aperta per un periodo inferiore a cinque anni essa deve essere ceduta senza che spetti l'indennità di avviamento!

Pienamente legittimo inoltre appare l'art. 5 (ora art. 3) il quale si limita a dare adempimento ad una legge statale (la legge 19.12.1973, n. 823) la quale ha posto nel nulla il "reddito di ricchezza mobile". Pertanto poiché tale dizione, ora impropria, usava il legislatore del 1934, si è ritenuto di dover modificare la non più vigente espressione usata adeguandola a quella della legge n. 823. Come si sia andato "oltre il limite del principio" dell'art. 110, atteso il semplice adeguamento della norma alle leggi finanziarie vigenti, non è dato comprendere.

Infine con il primo comma dell'art. 6 del disegno di legge "de quo" si faceva obbligo al titolare della farmacia che aveva accettato la gestione di un dispensario farmaceutico di nominare un farmacista per la direzione dello stesso. Secondo il Governo anche tale previsione legislativa regionale è illegittima perché sarebbe "in contrasto col principio di cui all'art. 1, 4° comma, della legge statale 1968, n. 221 circa la gestione del dispensario farmaceutico". Ora, il citato 4° comma, dell'art. 1 della legge n. 221 si limita a disporre che "tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilità del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina".

La legge regionale ha completato la norma facendo carico al titolare del dispensario la nomina di un farmacista "ad hoc" per la gestione di tale servizio. Non si vede come quest'ultima norma possa porsi in contrasto con quella statale, la quale non prevede necessariamente che il dispensario debba essere gestito direttamente dal titolare della farmacia più vicina, ma sempli

cemente "sotto la sua responsabilità"; responsabilità che la norma regionale non fa caducare limitandosi a garantire una gestione dispensariale più continua e non limitata alle poche ore in cui il farmacista titolare ha disponibili negli spazi di chiusura dell'esercizio "principale".

Si ritiene pertanto che le norme sopra indicate vadano riproposte come dall'allegato disegno di legge e che vada invece stralciato il comma che equipara il servizio reso dal gestore del dispensario a quello da collaboratore per le ragioni di uniformità nella valutazione dei titoli nei concorsi per farmacie di cui si è detto innanzi, giustamente evidenziate dall'organo di controllo.

Il disegno di legge è completato con la regolamentazione del rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle farmacie in via provvisoria, atteso che nessun criterio viene dettato dalla norma statale per ottenere la gestione provvisoria della farmacia

Ciò vale a porre criteri obiettivi per il conferimento di farmacie che spesso offrono il fianco a critiche e a malcontenti.

Con l'articolo 6 si è proceduto a raddoppiare l'ammontare

della indennità di residenza a favore delle farmacie per l'anno 1977 e a statuire importi maggiori a decorrere dal 1978 atteso che l'indennità attualmente corrisposta si appalesa inadeguata, tenuto conto dei gravi disagi che affronta il farmacista rurale e della svalutazione monetaria che impone un adeguamento delle suddette indennità, che peraltro altre Regioni già concedono in misura altrettanto consistente.

Con l'ultimo comma di tale articolo si preclude la possibilità che venga erogata l'indennità di residenza ai farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

Trattasi ovviamente di attività lavorative diverse da quelle vietate dall'art. 13 della legge 2.4.68, n. 475 atteso che per queste il problema non si pone neppure, tenuto conto dell'esplicita compatibilità prevista dalla legge acchè il farmacista possa ricoprire posti di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Si ritiene, in conclusione, che il disegno di legge allegato non viola l'art. 117 della Costituzione in quanto la normativa

tiva è contenuta nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Esso si limita ad integrare e spesso solo ad interpretare alcuni articoli della legge statale sulla gestione delle farmacie.

INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 2 APRILE 1968 N. 475 E
8 MARZO 1968 N. 221 RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE
FARMACIE

ART. 1

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, anche provvisorio, di una farmacia importa l'obbligo di accertare, da parte dell'autorità che la rilascia, che siano stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 2

Qualora la farmacia sia rimasta aperta per un periodo inferiore a cinque anni l'ammontare dell'indennità di avviamento va determinato moltiplicando per tre il reddito medio annuo accertato alla farmacia durante il periodo di effettiva gestione della stessa.

ART. 3

Il reddito di ricchezza mobile previsto dall'art. 110 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, per i riferimenti all'anno 1974 e seguenti, viene sostituito dal reddito della farma cia considerato al lordo di tutte le imposte per legge de traibili.

ART. 4

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è rilasciata soltanto nei casi in cui venga riconosciuta la esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il rilascio dell'autorizzazione è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di 15 giorni entro il quale devono essere presentate le istanze. Detto avviso è pubblicato all'albo dell'ufficio emittente e dell'ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

L'autorizzazione è rilasciata a favore di farmacista iscritto all'albo professionale e in possesso di idoneità conseguita in un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di farmacie aperte al pubblico.

Nel caso siano state presentate più domande è compilata una graduatoria di merito sulla base dei titoli presentati dai candidati da valutarsi secondo i criteri indicati nella legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

Si prescinde dal requisito dell'idoneità di cui al precedente 4° comma solo nel caso in cui non abbiano presentato istanza farmacisti in possesso di tale titolo.

ART. 5

Il titolare della farmacia che avrà ottenuto in esercizio un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 8 marzo 1968, n. 221 deve affidare la gestione del dispensario a farmacista iscritto all'albo professionale.

ART. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari all'indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Per l'anno 1977 gli importi di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 da corrispondere quale indennità di residenza a

SEQUE ART. 6

favore dei farmacisti rurali sono aumentate del 100%.
A decorrere dell'entrata in vigore della presente legge non,
è ammessa l'erogazione dell'indennità di residenza a favore
di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle
dipendenze di enti pubblici o aziende private che siano con
sentite dall'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

ART. 7

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno 1977 in L. 50.000.000 si provvederà utilizzando la disponibilità esistente al cap. 124 "Indennità di residenza a favore di titolari di farmacie rurali" del bilancio di previsione 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.